

CITTÀ di TORINO  
PROPOSTA DI PARERE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 10  
"MIRAFIORI SUD"

C.10: PARERE SU: "MODIFICA STATUTO DELLA CITTÀ DI TORINO. ART. 53."

Il Presidente TROMBOTTO, riferisce:

E' pervenuta in data 12.01.2000 con nota n. 51 dell'11.01.2000 una richiesta di parere, sulla modifica dell'articolo 53 comma 4 dello Statuto della Città di Torino recante come oggetto "Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione".

Il Consiglio Circoscrizionale è tenuto ad esprimere tale parere ai sensi dell'art. 43, comma 1 - lettera A) del Regolamento sul Decentramento,

Detta modifica trova la sua giustificazione nell'entrata in vigore della Legge n. 120 del 30 Aprile 1999 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali.

In particolare l'Art. 8 comma 1 ha introdotto un unico turno elettorale annuale ordinario "da tenersi in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 Giugno" stabilendo altresì che l'elezione dei Consigli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa domenica, se le condizioni del rinnovo si sono verificate entro il 24 Febbraio, ovvero in una domenica compresa nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Ne consegue la necessità di adeguare alla normativa citata, l'articolo 53 dello Statuto della Città modificandone come segue il 4° comma: "Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 Febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio Circoscrizionale è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate oltre tale data".

Con l'applicazione della Legge 120/99 si estende di 55 giorni (al 24 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza naturale del mandato) il termine entro il quale deve verificarsi la condizione di scioglimento del Consiglio affinché si possa procedere al rinnovo anticipato del medesimo.

La richiesta di parere è stata discussa nella Conferenza dei Capigruppo del 12.01.2000 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale il 17.01.2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria la l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali e dall'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

## P R O P O N E

Al Consiglio di Circoscrizione di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE circa la proposta di deliberazione sulla modifica dell'art. 53 dello Statuto della Città di Torino.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il seguente esito.

PRESENTI	N. 23
VOTANTI	N. 23
FAVOREVOLI	N. 23
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. /

## D E L I B E R A

PARERE POSITIVO circa la proposta di deliberazione sulla modifica dell'art. 53 dello Statuto della Città di Torino.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

---